Patrimonio Netto e Fondi

Lezione 28

Normativa e principi contabili

FONTE	CONTENUTO
Art. 2424	Classificazione delle voci di Patrimonio Netto e dei Fondi
OIC 28	Patrimonio netto
OIC 31	Fondi

Patrimonio Netto

Classificazione secondo il Codice Civile

Art. 2424 c.c.

- I. Capitale
- I. Riserva da sopraprezzo delle azioni
- III. Riserva di rivalutazione
- IV. Riserva legale
- V. Riserve statutarie
- VI. Altre riserve, distintamente indicate
- VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziaria attesi
- VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
- IX. Utile (perdita) dell'esercizio
- X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Definizione



il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio

Criteri di classificazione

- □ criterio dell'origine: secondo questo criterio si distinguono «Riserve di utili» e «Riserve di capitale»: o le riserve di utili hanno origine dal «risparmio» di utili d'esercizio, come per la riserva legale e la riserva statutaria. Queste riserve sono costituite in sede di riparto dell'utile netto risultante dal bilancio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva o mediante semplice delibera di non distribuzione («Utili a nuovo»); o le riserve di capitale sono costituite in sede di ulteriori apporti dei soci o di conversione di obbligazioni in azioni (riserva da sovrapprezzo azioni), di rivalutazione monetaria (riserva di rivalutazione monetaria), di donazioni da parte dei soci o di rinuncia di crediti da parte dei soci (la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale Oic 28, par. 36);
- □ criterio della destinazione: assume rilievo la differente disciplina che regola l'utilizzo delle poste del patrimonio netto. Divengono preminenti, in tal senso, il regime giuridico e le decisioni dell'organo assembleare che vincolano singole poste a specifici impieghi.

Capitale

Si iscrive l' importo nominale del capitale sociale di costituzione e delle successive sottoscrizioni degli aumenti di capitale da parte dei soci anche se non ancora interamente versati aggiornato per le modifiche dovute ad altre operazioni sul capitale (ad esempio, aumenti ai sensi degli artt 2442 e 2481 ter c c e riduzioni del capitale sociale) Il capitale costituisce un elemento di garanzia sia per i soci che per i terzi Il credito verso soci per versamenti ancora dovuti (con separata indicazione della parte già richiamata) è iscritto nella voce A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti dell'attivo patrimoniale

Riserva sovrapprezzo azioni

Si iscrivono in questa voce:

l'eccedenza del prezzo di emissione delle azioni o delle quote rispetto al loro valore nominale;

le differenze che emergono a seguito della conversione delle obbligazioni in azioni.

Riserve di rivalutazione

Si iscrivono le rivalutazioni di attività previste dalle leggi speciali in materia, alcune delle quali possono prevedere una specifica evidenza in bilancio. Le riserve in esame accolgono il maggior valore rispetto alla precedente valutazione e rappresentano una riserva di capitali.

Riserva legale

L' art. 2430, c.c. prevede che «dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale».

Di conseguenza la riserva legale è resa obbligatoria dalla legge ed è indisponibile fino a quando non raggiunge il limite del 20% del capitale sociale. Essa può essere utilizzata (indipendentemente dall'entità raggiunta) solo per la copertura di perdite. In tal caso dovranno essere preventivamente utilizzate tutte le altre riserve disponibili ed indisponibili. L'art. 2430, co. 2, c.c., prevede che «la riserva deve essere reintegrata (...) se viene diminuita per qualsiasi ragione». In realtà la riserva legale può essere diminuita solo per coprire perdite d'esercizio se non esistono altre riserve.

Riserve statutarie

Le riserve statutarie sono riserve obbligatorie previste dallo statuto della società. Le condizioni, i vincoli e le modalità di formazione e movimentazione delle riserve in esame sono disciplinate dallo statuto.

Lo statuto può prevedere la costituzione di diverse tipologie di riserve (il cui ammontare deve essere indicato in nota integrativa).

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziaria attesi

Tale voce accoglie le variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati generatesi nell'ambito di coperture di flussi finanziari attesi, al netto degli eventuali effetti fiscali differiti. Tali riserve non sono considerate nel computo del patrimonio netto ai fini del calcolo dei limiti all'emissione di obbligazioni e non possono essere utilizzate per aumenti gratuiti di capitale sociale.

Altre Riserve

In questa voce si classificano tutte le altre riserve che non sono già state iscritte nelle precedenti voci del patrimonio netto. L'art. 2427, c.c. prevede di indicare la composizione della voce «Altre riserve». In calce all'Oic 28 negli esempi si trova un elenco (non esaustivo) delle riserve più comuni che si possono formare in sede di destinazione dell'utile.

Utili e perdite (1/2)


UTILI (PERDITE) PORTATI a NUOVO (voce A.VIII): nella voce in esame vengono iscritti i risultati netti di esercizi precedenti che non siano stati distribuiti o accantonati ad altre riserve e le perdite non ripianate. Tale voce accoglie le rettifiche derivanti dalle correzioni di errori commessi in esercizi precedenti e le rettifiche derivanti da cambiamenti di principi contabili (qualora l'imputazione ad un'altra voce di patrimonio netto non sia più appropriata). Per la rilevazione di tali rettifiche si rinvia all'Oic 29 «Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime, correzioni di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio».

Utili e perdite (2/2)

UTILE (PERDITA) dell'ESERCIZIO (voce A.IX): la voce in esame accoglie il risultato netto del periodo, così come risulta dalla voce E21 del conto economico. Nei casi in cui durante il corso dell'esercizio siano stati distribuiti acconti sui dividendi (ex art. 2433 bis, c.c.), oppure sia stata già parzialmente ripianata la perdita del periodo, da un punto di vista formale non si verifica più l'uguaglianza tra la voce E21 del conto economico e la voce A.IX del passivo dello stato patrimoniale.

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Il D.Lgs. 139/2015, pur mantenendo la regola secondo cui l'acquisto di azioni proprie deve avvenire nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, ne rivoluziona il trattamento contabile stabilendo che, come anticipato, le azioni proprie siano rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto. Si specifica che ora l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo (costo d'acquisto) tramite iscrizione nel passivo dello stato patrimoniale di apposita voce di segno negativo. È stata infatti introdotta all'interno del patrimonio netto la voce A.X «Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio», la quale accoglie, in detrazione del patrimonio netto, il costo di acquisto delle azioni proprie secondo quanto disciplinato dall'articolo 2357ter del c.c. Il comma 2 di tale articolo stabilisce ora che «L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo».



Classificazione secondo il Codice Civile

Art. 2424 c.c.

B. Fondi Rischi ed Oneri

- 1. Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2 Per imposte, anche differite
- 3. Strumenti finanziari derivati passivi
- 4. Altri

Art. 2424 bis c.c.

Gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data della sopravvenienza.

Definizione Fondi Rischi ed Oneri

DEFINIZIONE «FONDI PER RISCHI E ONERI»: rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati (art. 2424-bis, co. 3, c.c.).

- CARATTERISTICHE natura determinata
 - esistenza certa o probabile
 - ammontare o data di sopravvenienza della passività indeterminati
 - ammontare della passività attendibilmente stimabile.

FONDI PER RISCHI	FONDI PER ONERI
Rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.	Rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

Definizione passività potenziali

Con passività potenziali ci si riferisce a situazioni già esistenti, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro. In particolare, con «potenzialità» sii intende una situazione, una condizione esistente alla data di bilancio, caratterizzata da uno stato di incertezza.

Il trattamento contabile delle perdite derivanti da «passività potenziali» dipende da due elementi:

- ☐ grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro;
- possibilità di stimare l'ammontare delle perdite.

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Non riguardano il trattamento di fine rapporto ma accolgono accantonamenti che l'azienda effettua per corrispondere in futuro pensioni integrative a propri collaboratori.

Tali fondi consistono in:

- fondi a favore di dipendenti (fondi pensione o fondi per indennità di fine rapporto) integrativi di quelli obbligatori per legge;
- fondi indennità a collaboratori non legati da rapporto di lavoro dipendente (collaboratori coordinati e continuativi, agenti e rappresentanti).

Per imposte, anche differite

Il fondo per imposte accoglie pertanto passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminati e fronteggia il rischio di esborso dovuto a decisioni sfavorevoli delle commissioni tributarie quando l'impresa ha in corso un contenzioso da parte degli uffici fiscali per accertamenti, che devono essere valutati in base al presumibile esito dello stesso. Il fondo per imposte accoglie anche le passività per imposte differite, che emergono come differenze temporanee tra le imposte di competenza dell'esercizio e le imposte esigibili.

Strumenti finanziari derivati passivi

Tra i fondi per rischi e oneri si collocano anche gli strumenti finanziari derivati passivi, cioè connotati da un fair value negativo alla data di chiusura del bilancio. Si tratta di poste tipicamente incerte sia per quanto riguarda la loro effettiva manifestazione che per l'ammontare. La previsione degli strumenti derivati passivi fra i fondi del passivo è stata introdotta dal decreto legislativo n. 139/2015 e si applica dal 1º gennaio 2016.

Altri Fondi ☐ Fondo garanzia prodotti Fondo manutenzione ciclica Fondo per operazioni e concorsi a premio Fondi per resi di prodotti ☐ Fondo manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e dei beni di azienda ricevuta in affitto ☐ Fondo per copertura perdite di società partecipate Fondo recupero ambientale Fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali Fondi per contratti onerosi ☐ Fondi rischi per cause in corso ☐ Fondi rischi per eventuali contestazioni da parte di terzi Fondo rischi su crediti ceduti

Requisiti d'iscrizione

Un	fondo rischi e oneri non può iscriversi per:
	rettificare i valori dell'attivo;
	coprire rischi generici;
	effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la
	chiusura dell'esercizio e relativi a situazioni che non erano in essere alla data di
	bilancio
	rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere
	determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario
	rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote.

Rilevazione Iniziale

La stima iniziale deve basarsi sulle informazioni disponibili alla data del bilancio e determinare la migliore stima dei costi necessari per fronteggiare la sottostante passività. Nell'effettuare tale stima sarebbe necessario:

- conseguire specifiche conoscenze della situazione di rischio e incertezza in essere;
- elaborare statistiche per operazioni simili;
- acquisire pareri di esperti esterni;
- disporre di tutti quegli elementi pertinenti che consentono di effettuare una stima attendibile.

Rilevazioni successive

Nei momenti successivi alla costituzione dei fondi è necessaria una valutazione sulla congruità degli stessi da effettuare alla fine di ciascun esercizio successivo alla rilevazione iniziale. I valori potranno pertanto essere aggiornati alla luce di maggiori informazioni o di una maggiore esperienza in merito agli eventi che hanno condotto alla stima iniziale. Le eventuali rettifiche non sono da considerare errori in quanto rientrano nel normale processo valutativo soprattutto quando basate su informazioni non disponibili al momento della stima iniziale.

Utilizzo Fondo

Una volta costituiti, i fondi per rischi ed oneri vengono "utilizzati" negli esercizi successivi, nel momento in cui si verificano i costi a fronte dei quali sono stati accantonati.





Metodo Indiretto